

STATUTO dell'Unione tra i comuni di

MELENDUGNO – VERNOLE

Articolo 1 Istituzione dell'UNIONE

1. I Comuni di Melendugno, Vernole e Castri di Lecce costituiscono tra loro, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, l'UNIONE denominata "Terre di Acaya e di Roca" quale ente locale allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente individuate.
2. L'UNIONE è disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti, ai sensi del c.2, art.32 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con le procedure e le maggioranze richieste dal c.4 dell'art.6 del citato Decreto legislativo n. 267/2000, con gli atti dei rispettivi Consigli comunali di seguito elencati:
Comune di Melendugno C.C. n. 43/2004 e per le modifiche ed integrazione C.C. n./2010;
Comune di Vernole C.C. n. 17/2004 e per le modifiche ed integrazione C.C. n./2010;
Comune di Castri di Lecce C.C. n...../2010;
3. Il presente Statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione ed è modificabile, integrabile e abrogabile con le medesime procedure di cui al comma precedente.
4. I comuni aderenti all'Unione non possono contemporaneamente aderire ad altra unione né possono esercitare i servizi e le funzioni di cui al successivo art.8, c.2 tramite altra forma di cooperazione.

Articolo 2 Finalità dell'Unione

1. L'Unione rappresenta in via mediata, l'insieme delle comunità che risiedono sul suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi e a promuoverne lo sviluppo, attraverso una politica di più ampio respiro tesa alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche, culturali, turistiche, ambientali del territorio.
2. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il graduale trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali, al fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di conseguire una maggiore economicità a vantaggio della collettività.
3. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, e provvede alla loro specificazione e attuazione.
4. L'Unione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, costituisce l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata conferiti con leggi dello stato o della regione.

Articolo 3 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione, organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico, e gestione, assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi e funzioni alla stessa affidati, nonché le relative procedure impositive di accertamento e riscossione e l'adozione di apposite norme regolamentari in materia.
4. Nel perseguimento degli obiettivi e per le finalità affidate, l'unione agisce, per quanto non espressamente previsto e normato, applicando i principi dell'ordinamento dei comuni, purché compatibili, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Articolo 4 Ambito territoriale, Sede e stemma

1. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
2. La sede del Consiglio dell'Unione è individuata a Melendugno presso la vecchia sede comunale in Piazza Castello n.8 messa a disposizione dal Comune di Melendugno, secondo le modalità che verranno regolamentate con apposito atto successivo.
3. La Giunta si riunirà in locali messi a disposizione dal Comune il cui sindaco è Presidente dell'Unione pro-tempore.
4. Gli uffici dell'Unione possono essere situati anche in sedi diverse e sempre nell'ambito del territorio dell'Unione.
5. L'Unione può dotarsi, con apposita deliberazione del consiglio, di un proprio simbolo e stemma, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione del Presidente, secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione.

Articolo 5 Durata dell'Unione e scioglimento

1. L'Unione è costituita con durata illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dall'art.6, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato nel primo semestre dell'anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; negli altri casi ha effetto dal 1° di gennaio del secondo anno successivo.

Articolo 6 Recesso di un Comune

1. Ogni comune partecipante all'Unione può procedere al recesso unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste dall'art. 6, c.4 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il recesso deliberato entro il primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° di gennaio dell'anno successivo; negli altri casi ha effetto dal 1° di gennaio del secondo anno successivo.
3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti demandata all'Unione medesima è devoluta, con apposita determinazione del/i Comune/i interessato/i e fatti salvi i diritti dei terzi:
 - a) all'Unione che gestisce i rapporti per conto del/i Comune/i receduto/i, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del citato D.Lgs. 267/2000;
 - b) al/i singolo/i Comune/i, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o di specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o servizi, come individuati dagli appositi regolamenti dell'Unione.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di Scioglimento della gestione associata.
5. Ove, in dipendenza dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, dovessero insorgere controversie, le stesse saranno risolte e decise da un'apposita commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Articolo 7 Adesione di ulteriori Comuni

1. All'Unione come costituita ai sensi del presente Statuto possono aderire altri Comuni, contermini previa deliberazione consiliare di approvazione del presente Statuto, e previa delibera favorevole, a maggioranza dei consiglieri assegnati, del Consiglio dell'Unione. La richiesta corredata dall'apposita deliberazione deve essere sottoposta, entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo generale dell'Unione, all'esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro il 30 giugno, i Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo Statuto dell'Unione. Al Comune istante può essere richiesta una quota di partecipazione, da definire dal Consiglio dell'Unione in sede di esame della richiesta di adesione, rapportata agli investimenti fatti. Detta quota andrà a sgravio dei trasferimenti a carico dei Comuni che hanno costituito ab origine l'unione.

Articolo 8 Funzioni dell'Unione

1. I comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici.

2. Oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- a) Difesa civica
- b) Ufficio Controlli interni, ai sensi dei c.4 dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000
- c) Ufficio per la gestione dei contenzioso del lavoro, ai sensi art. 12, D.Lgs. 165/2001
- d) Ufficio invalidi civili
- e) Servizi Catastali
- f) Polizia locale e Protezione civile
- g) Servizi per il personale (Stipendi, pensioni, formazione, applicazione contratto...)
- h) Sviluppo economico e sportello Unico, ivi comprese tutte le iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi con eventuali partecipazioni e/o costruzione di società miste pubblico-private e di c.d. «pacchetti localizzativi»
- i) Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (ivi compresi la costruzione e/o gestione di canili sanitari e/o rifugi)
- l) Servizi manutenzione strade urbane e vicinali
- m) Provveditorato e acquisti
- n) Servizi necroscopici e cimiteriali
- o) Servizio mensa
- p) Trasporto scolastico e locale
- q) Sportello Europa
- r) Formazione e orientamento professionale
- s) Servizi attinenti la meccanizzazione e l'informatizzazione
- t) Servizi sociali
- u) Servizi di promozione turistica. Valorizzazione beni culturali, artistici, storici, ambientali, museali, architettonici e librari
- v) Servizio Biblioteche e Centro Informagiovani
- z) Ufficio tecnico, urbanistico ed espropri
- aa) Servizi riscossione diretta dei Tributi con eventuale costituzione di società di capitali c/o affidamento della riscossione a società regolarmente iscritte all'albo
- bb) Servizio Affissioni e Pubblicità
- cc) Uffici Pubbliche relazioni
- dd) Servizi relativi all'igiene ambientale e al trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani

3. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidare egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione attraverso la quale sono indicate le risorse da trasferire a tal fine all'Unione.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata, di norma, attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare residui compiti gestionali in capo ai comuni. La menzione di una data materia negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse e già esercitate dai comuni, ovvero in tutte le funzioni analiticamente descritte.

5. Per ognuno dei servizi indicati al precedente comma 2 l'attuazione del trasferimento delle competenze si perfeziona mediante adozione di deliberazione del Consiglio dell'Unione di approvazione di apposito regolamento di funzionamento, sulla base di apposita direttiva adottata da tutte le Giunte Comunali dei Comuni aderenti.

Articolo 9

Modalità di trasferimento delle competenze

1. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti, con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse dei Comuni detti rapporti.

2. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione, non comprese nel precedente articolo 8, è assoggettato al seguente procedimento:

- proposta e/o iniziativa della Giunta dell'Unione o di singole Giunte dei Comuni aderenti;
- deliberazione di Consiglio Comunale di tutti i Comuni partecipanti, adottato con le procedure e le maggioranze di cui al c.2 del precedente art. 1, entro il primo semestre dell'anno e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- approvazione del Consiglio dell'Unione di apposito regolamento di funzionamento.

3. Il conflitto in merito alle competenze tra l'Unione ed uno dei Comuni circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi è risolto con le modalità di cui al precedente comma 5 dell'art. 6.

TITOLO II

GLI ORGANI

Capo I

Organi politici e di governo

Articolo 10

Organi politici e di governo

1. Sono organi politici e di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente dell'Unione, la Giunta.

2. Il Consiglio e la Giunta durano in carica cinque anni.

Articolo 11

Organi statutari

1. È organo statutario il Presidente del Consiglio dell'Unione.

Articolo 12

Organi gestionali

1. Assumono la qualità di organi gestionali i dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di

responsabilità di strutture amministrative e gestionali.

Capo II *Il Consiglio*

Articolo 13 Composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è composto da un numero di 11 consiglieri, più i tre sindaci membri di diritto, così ripartiti:

- ❖ comune di Melendugno: 4 consiglieri di cui uno eletto dalle minoranze del Consiglio Comunale;
- ❖ comune di Vernole: 4 consiglieri di cui uno eletto dalle minoranze del Consiglio Comunale;
- ❖ comune di Castri di Lecce : 3 consiglieri di cui uno eletto dalle minoranze del Consiglio Comunale;

2. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

3. La designazione dei consiglieri in seno all'unione da parte dei Comuni aderenti deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data delle elezioni Amministrative che hanno rinnovato i singoli Consigli Comunali.

4. Nel caso di tornate elettorali in cui è interessato un Comune, il Consiglio dell'Unione, nelle more della surroga dei rappresentanti del Comune interessato alle elezioni, rimane in carica in regime di prorogatio, provvedendo alla ordinaria amministrazione.

5. I casi di scioglimento del Consiglio sono quelli previsti dalla normativa contenuta nel TUEELL.

6. Nel caso in cui un Consiglio dei Comuni aderenti ritardi, rispetto ai termini previsti dal comma precedente, per qualsiasi motivo l'elezione dei propri membri per il Consiglio dell'Unione, il Consiglio dell'Unione stesso potrà comunque svolgere la propria attività di ordinaria amministrazione, fermo restando il numero dei componenti assegnati, a norma del precedente comma 1. al fine della determinazione delle maggioranze qualificate e delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

7. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 14

Competenze

1. Il consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo politico con competenza, per quanto applicabile, su tutti gli atti fondamentali prevista dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio dell'Unione, in particolare:

- a) determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza dei consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto;

- b) approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto della gestione;
- c) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni e sui rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i Comuni che la costituiscono;
- d) fissa i criteri generali per il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta;
- e) elegge i rappresentanti del Consiglio dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate;
- f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni.

2. I rappresentanti in carica negli organismi e istituzioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento, rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indirizzi generali e programmatici.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Articolo 15 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio dell'Unione.

Articolo 16 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi, decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni costituenti l'Unione, contesta la circostanza al Consigliere il quale ha 15 giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata presso la segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni da Consigliere comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro e non oltre 30 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo

consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

Articolo 17 Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco più anziano di età, tra quelli dei Comuni costituenti l'Unione, d'intesa con gli altri Sindaci. Per prima seduta si intende la prima seduta insediativa del Consiglio dell'Unione convocata dopo una tornata elettorale che ha interessato almeno uno dei Comuni aderenti.
2. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio;
3. La presidenza del Consiglio nella prima seduta, sino all'elezione del Presidente del Consiglio che si insedia immediatamente, è assunta dal Sindaco che lo ha convocato.

Articolo 18 Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del consiglio convoca e presiede i lavori del Consiglio.
2. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione, nel disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del Consiglio dell'Unione e il numero minimo con il quale potrà deliberare e che, in prima convocazione, deve essere almeno pari alla metà dei consiglieri assegnati, indicherà le competenze proprie del Presidente del Consiglio, le modalità di sua elezione e lo svolgimento delle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento..
3. Il Regolamento di cui al precedente comma prevede anche le modalità di accesso agli atti dell'Unione sia da parte dei Consiglieri dell'Unione che da parte di tutti i Consiglieri dei comuni aderenti all'Unione.

Capo III Il Presidente e la Giunta

Articolo 19 Il Presidente dell'Unione

1. I Sindaci dei Comuni Partecipanti all'Unione, assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione. Il presidente è indicato dalla Giunta, nel rispetto della alternanza e successione nel ruolo di tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione. Il Presidente rimane in carica per diciotto mesi. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
2. Il Presidente dell'Unione è il rappresentante legale dell'Ente e svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori e dei consiglieri dell'Unione.

3. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente comunica al Consiglio la composizione della Giunta e presenta al Consiglio medesimo, per l'approvazione, la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente, concordata con la Giunta.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.
5. Il Presidente dell'Unione è membro di diritto del Consiglio dell'Unione.

Articolo 20 Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta da sette membri, di cui tre in rappresentanza del Comune di Vernole, tre in rappresentanza del Comune di Melendugno ed uno in rappresentanza del Comune di Castrì di Lecce. E' presieduta dal Presidente dell'Unione. Ai fini della composizione della Giunta, il Presidente rientra nella quota dei componenti spettanti al Comune di appartenenza. I Sindaci sono di diritto assessori della Giunta dell'Unione e non possono delegare le proprie funzioni ad altro consigliere, se non in caso di effettivo e temporaneo impedimento. Gli assessori devono essere scelti fra i consiglieri dell'Unione o tra i consiglieri comunali.
2. Uno degli assessori è nominato Vice Presidente.
3. La nomina di Assessori non comporta la perdita della carica di membro del Consiglio dell'Unione.
4. Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente.
5. Il Presidente da comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile da tenersi entro 20 giorni dalla data di elezione dello stesso Presidente.
6. Nel caso di scioglimento del Consiglio di un Comune aderente, le funzioni degli assessori di quel Comune in seno alla giunta dell'Unione, vengono rivestite dal Commissario nominato a reggere il Comune medesimo.
7. La sospensione dalla carica di Sindaco, ai sensi dell'art 50 - comma 1 del d.Lgs. 267/2000, nel Comune di provenienza determina la sostituzione nell'ufficio di Assessore nella giunta dell'Unione con il vice sindaco del comune stesso.

Articolo 21 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 22 La Giunta

1. La giunta svolge, in collaborazione con il Presidente, l'attività di governo dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di

amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge riservati al Consiglio o che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge e dal presente statuto, del Presidente.

Articolo 23

Dimissioni e decadenza dell'Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione dalla carica per qualsiasi causa di Sindaco, Consigliere o Assessore nel comune di provenienza, determina la cessazione dall'ufficio di Assessore nella giunta dell'Unione.
3. Il Presidente dell'Unione provvede, nel rispetto del presente Statuto, alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Articolo 24

Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Giunta dell'Unione rimane in carica per tutte le attività, coordinata dal Vice presidente. Il Presidente del Consiglio convoca entro e non oltre 10 giorni dall'evento di cui ai commi precedenti per l'elezione del Presidente dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione in scadenza di mandato, ove ricopra ancora l'incarico di Sindaco al momento dell'insediamento del nuovo Presidente, rimane in Giunta ricoprendo l'ufficio di Assessore.

CAPO IV Normativa applicabile

Articolo 25

1. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 26

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi

programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. L'Unione può disporre di personale ed uffici propri e può avvalersi degli uffici e personale dei comuni partecipanti, sia in fase di prima attuazione che in fase permanente nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 28.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio dell'Unione, definisce regole e caratteristiche del sistema di decisione e di controllo dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

4. Il Regolamento disciplina inoltre la interdipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e dei servizi nei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Articolo 27

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Articolo 28

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo, pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante ricorso agli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

5. Per la predisposizione di studi, progetti, programmi e pareri relativi ai servizi ed alle funzioni svolte in forma associata, il presidente può convocare apposite commissioni costituite da dipendenti dell'Unione e da dipendenti dei comuni associati, se del caso integrate con tecnici esterni appositamente incaricati.

6. L'Unione può stipulare apposite convenzioni per estendere a Comuni non aderenti o ad altri

soggetti, la propria attività e gestire per loro conto il servizio. L'Unione può stipulare altresì convenzioni con uno o più Comuni aderenti, per la gestione di specifici e particolari servizi interessanti la non totalità dei Comuni aderenti. Le valutazioni economiche della convenzione sono effettuate dalla Giunta.

7. L'Unione per la gestione di parziali o specifici aspetti del servizio, che costituisce il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi, ovvero, partecipare da solo, o con altri Enti Locali a società per azioni.

8. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri Enti Pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla Legge, un accordo di programma, allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, determinandone i tempi, i modi ed il finanziamento relativi all'opera, all'intervento o al progetto oggetto di accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente dell'Unione.

Articolo 29

Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della «carta dei servizi» quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 30

Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario generale.

2. Il Segretario svolge le funzioni riservatagli dalla legge e dai regolamenti dell'Unione.

3. Il Segretario è nominato dal Presidente pro tempore, previa deliberazione di Giunta, e sarà individuato tra gli iscritti all'Albo Regionale dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali - Regione Puglia -.

4. Nello stesso atto di nomina sarà definito l'importo dell'indennità spettante.

5. Può essere nominato Segretario un Segretario dei Comuni dell'Unione.

6. In via di prima attivazione dell'Unione, le funzioni di Segretario sono svolte da un Segretario comunale individuato di concerto dai Sindaci dell'Unione.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici dell'unione può prevedere la possibilità e le modalità di conferimento delle funzioni vicarie del segretario dell'Unione ad un dipendente, che abbia i requisiti per l'accesso al corso di Segretario, scelto dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta.

Articolo 31
Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale, di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni previste dal presente statuto.

TITOLO IV
FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLI

CAPO I
FINANZE e CONTABILITA'

Articolo 32
Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
3. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
4. Le risorse proprie attingono alle tasse tariffe e contributi comunali per servizi e funzioni affidati.
5. In sede di prima applicazione appositi deliberati dell'Unione individueranno modalità adeguate per i trasferimenti finanziari dei Comuni a copertura di servizi e funzioni trasferiti.

Articolo 33
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini fissati dalla legge per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 34
Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.

Articolo 35
Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge il Revisore dei conti che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso dei Comuni partecipanti. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Nella fase transitoria di prima attivazione dell'unione, le funzioni di revisore potranno essere svolte da uno dei soggetti facenti parte degli organi di revisione dei Comuni aderenti.

Articolo 36
Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei comuni che attualmente costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.
2. In fase di prima attuazione il servizio di tesoreria dell'unione potrà essere affidato ad uno degli istituti già gestori di una delle tesorerie comunali.

CAPO II CONTROLLI

Articolo 37
Controlli

1. Il controllo sugli atti e sugli organi è disciplinato dalle leggi.

Articolo 38
Controlli interni

1. L'Unione si avvale di un sistema di controlli interni, disciplinato da apposito Regolamento. Il controllo interno è diretto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, a valutare le prestazioni del personale a cui è conferita la funzione dirigenziale, valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39
Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, che devono essere adottati entro e non oltre dodici mesi dall'esecutività del presente Statuto, il consiglio può deliberare, su proposta della giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione.

Articolo 40
Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di revisione, i singoli comuni, compartecipano alle spese di costituzione dell'Unione, di primo funzionamento ed impianto, con quote paritarie.

Articolo 41
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Articolo 42
Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal consiglio dell'Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione.

Articolo 43
Norma finale

1. Entro 10 giorni dalla esecutività del presente Statuto, i Consigli Comunali dei Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i loro componenti per il Consiglio dell'Unione.

2. In mancanza della elezione da parte del Consiglio, provvede direttamente in via surrogatoria il Sindaco di ciascun Comune, sentiti i capigruppo, garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

4. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione.

5. Sino alla definizione della sua organizzazione strutturale, l'Unione potrà avvalersi degli Uffici e del personale dei Comuni dell'Unione.

schema

**ATTO INTEGRATIVO ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE TRA I
COMUNI DI MELENDUGNO, VERNOLE E CASTRÌ DI LECCE**

L'anno duemiladieci il giorno ... del mese di ..., in una sala della Sede
dell'Unione Terre di Acaya e di Roca, in Melendugno

tra

Mario Mangione , nato il ... a ... e residente in via ..., che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome ed in legale
rappresentanza del **Comune di Vernole** con sede in piazza V.Veneto n. 54
C.F. 80010490755 e P.I. 02378100750 al presente atto autorizzato con
deliberazione consiliare n. ... del ... che in copia autentica si allega sotto la
lettera A);

Vittorio Potì, nato il ... a ... e residente in via ..., che dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome ed in legale rappresentanza del
Comune di Melendugno con sede in via San Nicola n. 6 C.F. 80010060756
e P.I. 02337430751 al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare
n. ... del ... che in copia autentica si allega sotto la lettera B);

Fernando Capone, nato il ... a ... e residente in via ..., che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome ed in legale
rappresentanza del **Comune di Castrì di Lecce** con sede in via ... n. ... C.F.
... e P.I. al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n. ... del
... che in copia autentica si allega sotto la lettera C);

P R E M E S S O

Che in data 30.09.2004 con repertorio n. 618 del registro dell'ufficio di
segreteria comunale del Comune di Vernole, si firmava l'atto costitutivo

dell'Unione dei Comuni denominata "Terre di Acaya e di Roca", ente composto dai Comuni di Melendugno e Vernole;

Che a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Castrì di Lecce, i Consigli Comunali dei rispettivi Enti hanno deliberato l'adesione di detto Comune nell'Unione dei Comuni;

TUTTO CIO' PREMESSO

I suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – All'Unione dei Comuni "Terre di Acaya e di Roca", soggetto giuridico costituito ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i comuni di Melendugno e Vernole, aderisce il Comune di Castrì di Lecce.

Pertanto l'Unione dei Comuni è così composta:

- Comune di Melendugno – Kmq 91,06 ab. 9594;
- Comune di Vernole – Kmq 60,6 ab. 7580;
- Comune di Castrì di Lecce – Kmq ab.;

Art. 2 – Le funzioni dell'Unione, i suoi organi e le modalità di svolgimento delle sue attività sono disciplinate dallo Statuto dell'Unione nel suo nuovo testo approvato dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni aderenti e precisamente:

- Comune di Melendugno – D.C.C. n... del;
- Comune di Vernole – D.C.C. n. ... del;
- Comune di Castrì di Lecce – D.C.C. n. ... del ...

Art. 3 – L'adesione del Comune di Castrì di Lecce decorrerà dal 1 gennaio 2011. Entro tale data verranno definiti i rapporti finanziari pregressi al fine di evitare che il Comune di Castrì di Lecce abbia delle conseguenze sul proprio bilancio per attività dell'Unione dei Comuni che non hanno interessato il

proprio territorio.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto approvato e sottoscritto.